



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2015/08.21/000090-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI VARIANTE ALL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITO NEL COMUNE DI SANT'ALBANO STURA.

PROPONENTE: ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S., VIA P ASCHERETTO N. 28, 12030 MARENE.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 08.08.2019 con prot. ric. n. 51708, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S., con sede legale in Via Pascheretto n. 28 a Marene;
- con nota provinciale prot. n. 52044 del 09.08.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 09.08.2019 al 23.09.2019;
- con nota prot. n. 52041 del 09.08.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Modifica dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la variante dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto, al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo;

- eventuale istanza di autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

- Dal punto di vista tecnico, la ditta è autorizzata con AUA n. 2/2017 rilasciata dal competente SUAP per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 7.1 (laterizi e macerie), 7.2 (rifiuti da escavazione), 7.6 (conglomerato bituminoso) e 7.31 bis (terre e rocce da scavo) del DM 05/02/1998 e s.m.i. (attività R13-R5). Con la modifica in esame la società intende aumentare i quantitativi di rifiuti movimentati annualmente, da 118.000 t/a a 177.760 t/a. Il sito, esistente e già autorizzato per attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, risulta identificata al Catasto sui mappali n180,192,193,195,197,198 200 del foglio 5 nel Comune di Sant'Albano Stura.
- Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

a) Aspetti progettuali: gestione rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati. In merito ai rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. la ditta se vorrà produrre dell'end of waste dovrà rispettare quanto previsto dal D.M. n. 69 del 28/03/2018. Infine, dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

b) Atmosfera e rumore

L'argomento *Emissioni in atmosfera* non risulta trattato nella documentazione depositata. Si ritiene che, l'attività, con l'incremento dei quantitativi previsti, genererà emissioni diffuse, principalmente dovute a:

- Traffico indotto per carico/scarico del materiale non stimato dal proponente
- Operazioni di frantumazione

Non sono descritte le misure di mitigazione.

c) Suolo e acque sotterranee

L'area complessiva presenta superficie totale pari a circa 6300 m² scoperta, in terreno naturale stabilizzato, rullato e ricoperto di ghiaia.

In riferimento al piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia, il proponente conferma la validità del P.P.G. delle acque meteoriche già approvato, tuttavia, anche se non varia la superficie scolante, in virtù dell'aumento delle quantità di rifiuto trattate, si propone la revisione del piano.

Inoltre non è stato dimostrato in modo evidente che la superficie del sito attuale è sufficiente, nonostante l'incremento di quantitativi trattati, tuttavia indirettamente il quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio rimane invariato.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto in esame riguarda la modifica gestionale di un'attività esistente;
- in data 30 ottobre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 68307 del 04.11.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'ampliamento proposto, pur essendo significativo, si svolge su un sito autorizzato già esistente, pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 08.08.2019 con prot. ric. n. 51708 da parte della ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S., con sede legale in Via Pascheretto n. 28 a Marene, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'ampliamento proposto, pur essendo significativo, si svolge su un sito autorizzato già esistente, pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

2. DI STABILIRE, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo:

- a) siano previste misure di mitigazione per la produzione di polveri, come ad esempio la bagnatura dei cumuli prima della frantumazione nei periodi particolarmente caldi e afosi;
- b) sia prevista una cortina vegetale di essenze arboreo-arbustive autoctone a corredo della recinzione del sito.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Dipartimentale di Cuneo.

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio dell'attività

SEGNALA

che, in sede di successiva Modifica Autorizzazione Unica Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in relazione all'aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso, la ditta proponente dovrà presentare un aggiornamento sia del Piano di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento che della valutazione previsionale di impatto acustico.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Patrizia Oliva
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale